Con la sentenza n.46180/2013 la Cassazione ha dichiarato illegittimo il trasferimento da parte del datore di lavoro di un suo dipendente presso altro imprenditore in mancanza di un interesse proprio del datore di lavoro distaccante Detto comportamento era già stato definito illegittimo dall'art.1 della legge n.1369/1960 e poi dell'art.18 comma 5 bis, del decreto legislativo n.276/2003, proprio perché dette prestazioni avevano come obiettivo l'esecuzione in favore di un soggetto diverso da colui che aveva assunto il lavoratore. Nel distacco si verifica solo una sospensione del rapporto originario in quanto la mobilità del lavoratore resta connessa al potere organizzativo dell'imprenditore distaccante.
Sent. Cassazione Sez. III Penale n.46180 del 18/11/2013
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)